



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



FAQ RISPOSTE AI QUESITI

Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- 1). "L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
 - L'inquadramento di tali lavoratori,
 - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o "indeterminato) di tali lavoratori,"
 - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione" o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
 - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
 - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
 - L'attuale fornitore."

Dapprima si specifica che la procedura bandita, così come quella precedentemente esperita, si riferisce ad un accordo quadro, sicché la clausola sociale, in coerenza con gli atti di gara, è da intendersi applicabile nei limiti della compatibilità. Diversamente dall'appalto, che una volta scaduto determina il subentro del nuovo aggiudicatario, nell'accordo quadro i contratti attuativi della convenzione quadro conservano la loro efficacia anche una volta che la convenzione medesima risulti scaduta. La scadenza determina infatti l'impossibilità di procedere con nuovi ordinativi di servizio; ma gli ordinativi di servizio emessi mantengono la loro efficacia sino all'ultimazione delle prestazioni contrattuali ivi contenute.

Ciò significa che i nuovi ordinativi di servizio a valere sul nuovo bando, potranno riferirsi:

- sia a personale ed a progetti estranei alle precedenti vicende contrattuali;
- sia al personale attualmente impiegato, laddove la stazione appaltante abbia necessità di garantire in continuità taluni servizi.

Ad ogni modo:

- numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione: **12**
- inquadramento di tali lavoratori:

profilo amministrativo categorie D1 e C1

profilo tecnico categorie D1 e C1

- tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori: contratti a tempo determinato
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione" o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato): XX.
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi: il servizio è iniziato ad ottobre 2018 e le missioni sono state attivate tutte per la durata di un anno.
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione: si conferma.
- L'attuale fornitore: GI GROUP S.P.A.

- 2) si chiede conferma che, in base a quanto indicato all'articolo 4 del Disciplinare di gara, tutti gli obblighi di Prevenzione, Informazione, Formazione, Addestramento e Sorveglianza sanitaria saranno a carico dell'Utilizzatore, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il riferimento all'art. 4 del disciplinare è erroneo. Ad ogni modo si rappresenta che l'art. 3 c. 5 - D. Lgs. n. 81/2008 richiamato nella versione integrale del quesito è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015. Quest'ultimo ha previsto inoltre, all'art. 35, co .4 che l'onere informativo sui rischi è a carico del somministratore, fermi restando gli obblighi in capo all'utilizzatore nei termini previsti dall'ultimo periodo della medesima disposizione.

- 3) Da nostra analisi sembrerebbe che il rateo di ferie e rol sia stato calcolato su 6 giorni. Si chiede pertanto di specificare dettagliatamente le modalità di calcolo del rateo di ferie e rol.

Si conferma l'interpretazione fornita in relazione al calcolo.

- 4) chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali;

Le spese contrattuali, salvo conguaglio, sono stimate in € 2.500,00

- 5) art 12, III cpv del capitolato: Chiediamo conferma che si riferisce a danni derivanti da inadempimenti accertati imputabili all'Agenzia.

Si conferma

- 6) art 8, schema contratto: Chiediamo che i pagamenti vengano sospesi solo per la parte di fattura oggetto di contestazione.

L'articolo si riferisce ad irregolarità "formali" della fattura, che dovranno essere sanate prima della liquidazione delle spettanze.

- 7) Artt. 12 e 18, schema contratto: in caso di risoluzione per cause non imputabili all'agenzia o al lavoratore, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di risoluzione, o che venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;

Trattasi di fattispecie già prevista dall'art. 19 ("ferma restando la necessaria conclusione di ogni singolo Ordinativo di Servizio").

- 8) Artt. 12 e 18, schema contratto: Segnaliamo che l'esecuzione in danno appare clausola eccessiva onerosa visto che la cauzione definitiva è predisposta proprio per garantire



eventuali inadempimento dell'aggiudicatario, così come l'addebito delle maggiori spese considerato che sussiste la possibilità di escussione della cauzione definitiva e lo scorrimento della graduatoria. Chiediamo di rivedere l'articolo;


Si tratta di clausola generale legittimata dalla vigente disciplina.

9) Artt. 19, schema contratto: stante l'indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15.

Cfr. risposta ai quesiti precedenti

IL RUP

Maria Cecilia Tosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Cecilia Tosi', written over the typed name.

